



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29 settembre 2025

INDICE

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Competenze.....	4
Art. 3 - Responsabilità	4
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	4
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	4
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE	5
Art. 6 - Depositi di osservazione	5
CAPO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	5
Art. 7 - Verifica e chiusura feretri	5
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione.....	6
Art. 9 - Trasporti funebri	6
Art. 10 - Trasporti per e da altri comuni	7
Art. 11 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	7
CAPO IV – CIMITERI	7
Art. 13 – Cimiteri	7
Art. 14 – Reparti speciali nel cimitero	7
Art. 15 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	8
Art. 16 – Ossario e cinerario comune.....	8
Art. 17 – Epigrafi e ornamenti di loculi e cellette ossario	8
Art. 18 – Giardino delle Rimembranze	8
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	9
Art. 19 - Inumazione	9
Art. 20 - Tumulazione	10
Art. 23 - Tumulazioni provvisorie.....	11
Art. 24 – Tombe di famiglia.....	11
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	11
Art. 25 - Esumazioni ordinarie.....	11
Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	11
Art. 27 - Esumazioni straordinarie	12
Art. 28 - Estumulazioni ordinarie	12
Art. 29 - Estumulazioni straordinarie.....	13
Art. 30 - Trattamento dei resti mortali	13
Art. 31 - Raccolta delle ossa.....	13
Art. 32 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare.....	13
CAPO VI— CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI	13
Art. 33 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri	13
Art. 34 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	14
Art. 35 - Registro della cremazione	14
Art. 36 - Urne cinerarie	15
Art. 37 - Consegna dell'urna cineraria	15
Art. 38 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione.....	16
Art. 39 - Decesso dell'affidatario	16
Art. 40 - Dispersione delle ceneri	16
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI	17
Art. 41 – Disciplina dell'ingresso.....	17
Art. 42 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri	17
Art. 43 - Fiori e piante ornamentali.....	18

Art. 44 – Materiali ornamentali	18
CAPO VII - CONCESSIONI	18
Art. 45 - Concessioni cimiteriali	18
Art. 46 - Durata della concessione	18
Art. 47 - Rilascio delle concessioni cimiteriali	19
Art. 48 - Concessioni di manufatti per famiglie o collettività	19
Art. 49 - Sepulture private pregresse	19
Art. 50 - Rinnovo della concessione	19
Art. 51 - Esecuzione di lavori da parte dei concessionari	20
Art. 52 - Estinzione delle concessioni	20
Art. 54 - Revoca della concessione	20
Art. 55 - Decadenza della concessione	20
CAPO VIII - LAVORI PRIVATI	21
Art. 56 – Esecuzione di lavori privati	21
Art. 57 – Responsabilità – Deposito cauzionale	21
Art. 58 - Recinzione aree - Materiali di scavo	21
Art. 59 – Introduzione e deposito di materiali	22
Art. 60 – Orario di lavoro	22
Art. 61 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	22
Art. 62 – Obblighi e divieti per il personale che lavora nei cimiteri	22
CAPO IX — ATTIVITÀ FUNEBRE	22
Art. 63 – Imprese funebri	22
Art. 64 - Obblighi e Divieti	22
CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 65 – Sanzioni e vigilanza	23
Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	23
Art. 67 - Cautele	23

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della legge regionale Veneto n. 18/2010, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed al Comune, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di Settore.
2. Le competenze in materia di polizia mortuaria sono ripartite tra gli uffici del Comune come definito nella macrostruttura dell'Ente.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, tuttavia, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento comunale;
 - b) il registro previsto dall'art. 52 del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990, distintamente per ogni cimitero;
 - c) copia delle planimetrie dei cimiteri;
 - d) copia dei provvedimenti con cui sono disciplinate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - i) l'iscrizione nel registro della cremazione.
3. I servizi sono assicurati dal Comune mediante affidamento in appalto a ditta esterna specializzata.

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.
6. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
7. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, che vengono stabilite dalla Giunta Comunale in applicazione della normativa vigente.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE

Art. 6 - Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge come da D.G.R. n. 982 del 17/06/2014 – Allegato A.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel locale di osservazione saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo,
 - morte a seguito di incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico,
 - ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento,
 - per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 18/2010.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
5. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Demografici ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
6. Il Comune provvede alla camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del cimitero. La camera mortuaria può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge come da D.G.R. n. 982 del 17/06/2014 – Allegato A.

CAPO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il

feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 6.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
8. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. 11, 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
10. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Trasporti funebri

1. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
3. Il trasporto funebre può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in possesso della autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. Veneto n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
6. Il trasporto di salme all'interno del Comune è autorizzato dal Sindaco o suo incaricato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 10 - Trasporti per e da altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Alla autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma, a cura dell'incaricato al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso o suo incaricato. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 12.

Art. 11 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed all'art. 26 della legge regionale Veneto n. 18/2010.
2. Quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Art. 12 - Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo incaricato.
2. Se il trasferimento è per stato estero, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Comune di partenza (art. 26 L.R. n. 18/2010).
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema autorizzato.

CAPO IV – CIMITERI

Art. 13 – Cimiteri

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con otto cimiteri attivi, ubicati nelle seguenti frazioni: Pirago, Muda Maè, Dogna, Fortogna (n. 2 cimiteri), Castellavazzo, Codissago e Podenzoi.
2. È inoltre presente il cimitero monumentale delle vittime del Vajont, a Fortogna, che è gestito in economia diretta dal Comune con proprio personale.

Art. 14 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali o zone, individuate dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta, destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, che ne facciano richiesta.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 15 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) delle persone che abbiano il coniuge, l'unito civilmente, il convivente come desumibile dai registri anagrafici o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - e) delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
 - f) di nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - g) su richiesta degli eredi, di persone legate alla memoria del Vajont, previa autorizzazione motivata del Sindaco.
2. Per le ipotesi di cui alla lettera a), c) e g) la Giunta potrà prevedere tariffe diverse e più elevate rispetto a quelle standard.

Art. 16 – Ossario e cinerario comune

1. In ogni cimitero è prevista un'area in cui vengono riposti i resti delle salme esumate o estumulate il cui processo di mineralizzazione sia concluso. E' prevista inoltre un'area in cui sono disperse le ceneri di quelle salme per le quali non è stata chiesta la concessione di una celletta ossario. Nessun segno di riconoscimento sarà posto su queste aree.
2. Nel Cimitero di Fortogna sono utilizzati come ossario e cinerario comune i loculi numero 61 - 62 - 63 - 64 del blocco C - ala vecchia.
3. Per ragioni di spazio l'Amministrazione Comunale può disporre, con deliberazione della Giunta, l'incenerimento dei resti mortali contenuti nell'ossario comune. Ne verrà dato avviso all'albo pretorio e alla porta principale del Cimitero nei trenta giorni precedenti l'incenerimento. Le ceneri derivanti verranno conservate nel cinerario comune.
4. Periodicamente, sarà inoltre possibile disporre, su segnalazione dell'affidatario del servizio di cui all'art. 5, comma 3, la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune.

Art. 17 – Epigrafi e ornamenti di loculi e cellette ossario

1. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario è indicato in ogni caso il nome, il cognome, e le date di nascita e di morte.
2. Sulle lapidi dei loculi deve essere riportato il cognome e nome del defunto, data di nascita e morte. Può essere riportata una breve iscrizione commemorativa e possono essere posti in opera lampade votive e vasi per i fiori. Lampade, vasi e fiori collocati non devono sporgere oltre i bordi della lapide. Le spese relative a questi lavori sono a carico del concessionario.
3. La piastra della celletta ossario dovrà obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:
 - ✓ il nome ed il cognome del defunto dovrà avere un'altezza massima di 3 cm., mentre la data di nascita, morte e le eventuali frasi commemorative dovranno avere un'altezza massima di 2,5 cm.;
 - ✓ il porta foto dovrà avere una dimensione non oltre 9 cm x 12 cm;
 - ✓ il porta fiori dovrà avere un'altezza massima di 12 cm. ed una larghezza massima di 5 cm.;
 - ✓ il lumino dovrà avere un'altezza massima di 14 cm.
4. Le piastre sono messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e sono utilizzate ed arredate unicamente aggiungendovi i dati del defunto, come indicato al precedente punto 3. Non è possibile apportarvi nessun'altra modifica.

Art. 18 – Giardino delle Rimembranze

1. Il piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, la Giunta può prevedere l'individuazione, all'interno di uno o più cimiteri, di un'area, denominata Giardino delle

Rimembranze, per la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà del defunto. La dispersione avviene, su autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso. Nel caso in cui la dispersione sia autorizzata dall'ufficiale dello stato civile di un Comune diverso da Longarone, il relativo nullaosta è di competenza dell'Ufficio servizi cimiteriali del Comune di Longarone.

2. La dispersione avviene per asperzione superficiale su un letto di sassi, posti a circa 20-30 cm. dal bordo, trattenuti da una griglia in ferro; successivamente gli ugelli posti lungo il bordo interno emettono dei getti d'acqua che, lavando i sassi, favoriscono il deposito delle ceneri.
3. In prossimità dell'area è collocata una lapide di marmo fresata in cui è possibile collocare l'iscrizione di epigrafi di dimensioni (L) cm 20 x (H) cm 15 con le generalità dei defunti.
4. Le tariffe relative alla dispersione delle ceneri all'interno del Giardino delle Rimembranze sono fissate mediante deliberazione della Giunta comunale.
5. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:
 - a. dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente designato ai sensi dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della L. 76/2016, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
 - b. dall'esecutore testamentario;
 - c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d. dal tutore di minore o interdetto;
 - e. in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune (gestore).

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 19 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Le assegnazioni vengono effettuate secondo l'ordine progressivo di numerazione delle fosse.
3. Le inumazioni dovranno rispondere alle disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 numero 18 "Norme in materia funeraria" di cui all'allegato A della D.G.R. n. 433 del 4.4.2014. In particolare:
 - a. le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50;
 - b. le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00;
 - c. per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri;
 - d. le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,50 metri dalle lapidi limitrofe, al fine di consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali senza rischiare di arrecare danno alla stabilità delle tombe circostanti.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Su ogni fossa nei campi comuni di inumazione verrà posto a terra un cordolo delle dimensioni di 1,70 x 0,70 metri per gli adulti e di 1,20 x 0,50 metri per i bambini, per delimitare la singola tomba. Ogni cordolo dovrà distare almeno 0,70 metri dal cordolo della tomba adiacente. Potrà essere posta in testa alla cornice una installazione verticale non più alta di 0,80 metri che riporti - incisi o in una targhetta - i dati anagrafici del defunto.
6. Previa apposita autorizzazione e a totali spese dei richiedenti, è possibile posare:
 - una lastra orizzontale al di sopra del cordolo delle dimensioni massime del cordolo

stesso, come indicate al comma precedente, in materiale resistente agli agenti atmosferici, preferibilmente lapideo. La lastra può essere piena ovvero può avere dei fori, anche utilizzabili come porta fiori.

- una lapide verticale, non più alta di 0,80 metri in testa al cordolo, in materiale resistente agli agenti atmosferici, preferibilmente lapideo.

Sia nella lapide, sia nella piastra possono essere installati accessori come portafiori o lampade votive e recare iscrizioni come disposto all'art. 17. La posa della lapide deve avvenire in presenza dell'affidatario del servizio di gestione dei cimiteri.

7. E' ammesso inumare, in fossa già occupata, urne contenenti ceneri o resti ossei in un apposito manufatto di contenimento.
8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
9. E' ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione dei resti mortali reinumati.

Art. 20 - Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Nei cimiteri del Comune di Longarone sono previste le seguenti forme di tumultazione:
 - a) loculi individuali comuni;
 - b) cellette ossario per resti mortali individuali o urne cinerarie;
 - c) tombe di famiglia
3. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Le tumultazioni dovranno rispondere alle prescrizioni e caratteristiche previste dall'art.76 capo XV del vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dall'allegato A alla D.G.R. n. 433 del 4.4.2014.
5. Non è consentito chiudere due loculi posti uno affianco all'altro o uno sopra all'altro, con un'unica lapide, realizzata dello stesso materiale e colore delle lapidi esistenti.
6. E' consentito il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di vasi o piantine di fiori o sempreverdi, avendo cura che non siano di eccessive dimensioni e non invadano le tombe o i passaggi attigui.
7. Nel loculo è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa o urne cinerarie, in relazione alla capienza, e comunque fino ad un massimo di tre.

Art. 21 – Loculi individuali

1. I loculi individuali realizzati dal Comune sono concessi al momento del decesso del congiunto ai privati oppure in vita agli anziani che hanno compiuto l'ottantesimo anno d'età, per la propria futura tumultazione.
2. Le assegnazioni dei loculi vengono effettuate seguendo l'ordine numerico progressivo fila per fila, alternati dal più basso al più alto e dal più alto al più basso.
3. La concessione del loculo è soggetta al pagamento anticipato di un corrispettivo; ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda, salvo rinnovo per un periodo di 30 (trenta) anni, da chiedersi da parte dell'interessato, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto al solo defunto per il quale viene richiesta la concessione o il rinnovo della stessa. Non è ammessa la sepoltura di altre salme, nel medesimo loculo, nemmeno nei casi di vecchie concessioni perenni o sessantennali.
5. E' vietata la cessione della concessione a terze persone in alcun modo né per qualsiasi titolo.
6. Qualora il loculo abbia adeguata capienza è possibile collocarvi una o più cassette contenenti resti mortali o una o più urne cinerarie di persone rientranti nei gradi di parentela previsti per le tombe di famiglie di cui all'art. 24, ferma restando l'originale concessione e data di scadenza, e previa autorizzazione comunale, da rilasciarsi previo pagamento del relativo diritto.

Art. 22 – Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono concesse al momento del decesso oppure in vita agli anziani che

- hanno compiuto l'ottantesimo anno d'età, per la propria futura tumulazione.
2. Le cellette ossario vengono concesse con le stesse modalità dei loculi individuali di cui al precedente art. 21 seguendo l'ordine progressivo.
 3. In caso di esumazioni o estumulazioni di salme, le cellette ossario saranno concesse solamente al momento dell'effettuazione delle relative operazioni.

Art. 23 - Tumulazioni provvisorie

1. La tumulazione provvisoria in appositi loculi riservati al Comune è consentita su richiesta dei familiari del defunto nelle seguenti ipotesi:
 - a. quando sono stati programmati lavori di ristrutturazione di tombe private;
 - b. in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.
1. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, e comunque fino ad un massimo di 180 giorni, eventualmente prorogabili solo se la sepoltura definitiva cui la salma destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
2. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone e della cauzione, stabiliti in tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in ragione di mese, a decorrere dal giorno di effettiva tumulazione fino a quello dell'estumulazione. La frazione è computata come mese intero.
3. Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in nicchia provvisoria e corrisposta la tariffa dovuta, la cauzione viene rimborsata.
4. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia.

Art. 24 – Tombe di famiglia

1. Le aree e le tombe di famiglia possono essere concesse a:
 - una persona per sé e per la sua famiglia. Per componenti della famiglia s'intendono:
 - a) i parenti fino al quarto grado;
 - b) il coniuge;
 - c) il civilmente unito, il convivente more uxorio così come risultante all'anagrafe della popolazione ed i loro figli conviventi;
 - d) gli affini fino al secondo grado.
 - altri soggetti così come indicati al successivo art. 48.
2. L'atto di concessione di tombe di famiglia realizzate dal Comune è stipulato mediante atto pubblico quando il corrispettivo superi l'importo di €. 40.000,00 (quarantamila/00).

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 (dieci) anni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
 2. Nel caso in cui la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo art. 28.
 3. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) essere inumato nel campo degli indecomposti, fino a successiva completa demineralizzazione;
 - b) essere avviato a cremazione, su richiesta e assenso degli aventi titolo e con spese a proprio carico.
- Il periodo di reinumazione è fissato in anni 5 (cinque), riducibili a 2 (due) nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.

Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposito provvedimento, previa comunicazione all'azienda ULSS, che contiene elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Tali elenchi saranno esposti all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per 60 (sessanta) giorni, allo scopo di permettere agli

interessati, entro i 30 giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali o ossei.

2. L'ufficio che emette il provvedimento invia inoltre apposita comunicazione ai familiari, se conosciuti e/o reperibili. L'eventuale mancata risposta e/o il disinteresse dei familiari equivale ad accettazione della destinazione assegnata dal Comune.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero con congruo anticipo.

Art. 27 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale ed è consentita nelle seguenti ipotesi:
 - a) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b) a richiesta dei familiari per cremazione, per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero; per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero, a condizione che questa non risulti impegnata da altra salma e che sia stata data in concessione ad un familiare.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. I costi delle esumazioni straordinarie sono interamente a carico del richiedente.

Art. 28 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. L'elenco delle concessioni in scadenza sarà esposto all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni ordinarie si possono eseguire in qualunque periodo dell'anno e sono regolate da apposito provvedimento.
6. Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge, o l'unito civilmente o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione. Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale potrà, quando possibile, procedere ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, comunque, potrà essere collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi la scadenza della concessione e le relative formalità di estinzione.
7. L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.
8. Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o l'unito civilmente o il convivente o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio competente una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.
9. Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati.
10. In caso di irreperibilità dei soggetti indicati al comma 8, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti, ovvero potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario, da destinare all'ossario comune oppure, previa richiesta dei familiari e pagamento della relativa tariffa, tumulate in cellette ossario, loculi o tombe private già in concessione o fosse.
12. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e collocazione in contenitore facilmente biodegradabile. Il periodo di reinumazione è fissato in anni dieci, riducibili a

cinque nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.

13. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Art. 29 - Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine di 20 anni e possono essere eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari interessati, per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie si possono eseguire in qualunque periodo dell'anno e sono regolate da apposito provvedimento che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.
3. I costi delle estumulazioni straordinarie sono a carico del concessionario o degli aventi titolo.

Art. 30 - Trattamento dei resti mortali

1. I resti esumati o estumulati che risultino non completamente scheletrizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione dello stesso o di altro Cimitero comunale compatibilmente con gli spazi disponibili.
2. Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.
3. Il periodo di reinumazione è fissato in anni dieci, riducibili a cinque nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.
4. In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.
5. Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari.

Art. 31 - Raccolta delle ossa

1. Qualora i resti esumati o estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione i resti ossei devono essere depositati nell'ossario comune, oppure, previa richiesta dei familiari e pagamento della relativa tariffa, possono essere raccolti in cassette ossario di lamiera zincata tumulate da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Art. 32 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Tutti i materiali e le sostanze derivanti dalle attività di esumazione ed estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, sono classificati rifiuti come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e come tali devono essere gestiti e smaltiti a cura della ditta cui è affidato il servizio di gestione cimiteriale.

CAPO VI— CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 33 - Fasi del processo di cremazione e garanzie di identificazione delle ceneri

1. La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il

caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

2. Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, la loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo.

Art. 34 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001, nei modi di seguito indicati:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990, come modificato dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 35 - Registro della cremazione

1. Ai sensi della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18, art. 48, è istituito presso il comune il Registro per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio servizi demografici.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o all'unito civilmente o al convivente designato ai sensi dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della L. 76/2016 o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono

annotati nel registro di cremazione, in ordine cronologico:

- numero progressivo e data;
- cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- modalità di espressione della volontà;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
- spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Art. 36 - Urne cinerarie

1. I frammenti ossei calcificati derivanti dal processo di cremazione, dopo eventuale frantumazione e riduzione in cenere con mezzi meccanici, saranno raccolti in un'urna, fornita dai familiari, realizzata in materiale resistente e infrangibile e chiusa ermeticamente.
2. Nei lati di chiusura saranno applicate una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto. Laddove possibile, verrà fissata alle pareti esterne dell'urna la targhetta nominativa metallica originariamente fissata alla cassa.
3. In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione di una sola salma. Le ceneri non sono divisibili.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero.
 - nei cinerari;
 - negli ossari;
 - nei loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
 - mediante interrimento dell'urna cineraria in materiale non biodegradabile in appositi spazi individuati;
 - è ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto, come da allegato A alla D.G.R. n. 433 del 04 aprile 2014.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 37 - Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al soggetto affidatario dell'appalto per la gestione dei cimiteri, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
2. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:
 - a) per conservazione in area cimiteriale: all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi, ove esistenti;
 - b) per accoglimento in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati, che possiedano le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale: al soggetto affidatario o suo delegato;
 - c) per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;
 - d) per dispersione:
 - al coniuge o all'unito civilmente o al convivente designato ai sensi dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della L. 76/2016 o, in mancanza di questi, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
 - al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001;
 - all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.

3. Nei casi previsti ai punti b), c) e d) del precedente comma, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione.
4. Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, come individuati al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

Art. 38 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge, dall'unito/a civilmente o dal convivente designato ai sensi dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della L. 76/2016, e in assenza di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.
2. L'affidamento dell'urna ad un familiare avente diritto tra i soggetti di cui al comma precedente potrà avvenire solo col consenso degli altri aventi diritto.
3. L'affidamento è subordinato alla presentazione di apposita istanza contenente: i dati anagrafici ed il luogo di residenza del richiedente; generalità e luogo e data del decesso del defunto; il luogo di conservazione delle ceneri; la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna; l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di venti giorni, nonché di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza; la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e del consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. A seguito della richiesta di affidamento l'Ufficio di Stato Civile rilascerà copia dell'autorizzazione al richiedente (soggetta all'imposta di bollo ai sensi della tariffa parte I allegato A n.3 del D.P.R. 642/72) e all'atto della consegna verrà compilato in triplice copia il verbale di consegna dell'urna cineraria.
5. E' anche consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli sopra indicati sempre previo consenso scritto degli aventi diritto.
6. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni, che ne assicuri dignitosa collocazione. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
7. In qualsiasi momento l'amministrazione, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
8. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo.
9. Qualsiasi variazione del luogo presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione, entro venti giorni dall'avvenuta variazione.
10. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.
11. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla collocazione nel cinerario comune.

Art. 39 - Decesso dell'affidatario

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o sarà possibile, per gli aventi titolo, richiedere la collocazione dell'urna in area cimiteriale. In assenza di eredi il Comune provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 40 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto manifestata in una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) dichiarazione scritta resa all'ufficiale di stato civile dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente designato ai sensi dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della L. 76/2016 del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente alla dispersione delle proprie ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
 - all'interno delle aree stabilite dal Comune, se individuate con apposito atto, ovvero secondo le disposizioni vigenti nel tempo nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla loro individuazione;
 - all'interno dei cimiteri unicamente nell'area denominata Giardino delle Rimembranze, se esistente.
3. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;
 - b) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o promuovere attività commerciali; il divieto è esteso anche alle immediate vicinanze del cimitero;
 - d) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna del cimitero, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 42 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, fischiettare;
 - b) introdurre armi;
 - c) introdurre cani, o altri animali privi di guinzaglio e museruola se di grande taglia;
 - d) consentire a cani ed altri animali d'affezione di espletare i propri bisogni;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - g) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) sedere sui tumuli, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
 - i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in particolare fare loro offerte di oggetti o proporsi per l'esecuzione di lavori sulle tombe;
 - k) fotografare o filmare cortei funebri o opere funerarie e, se si tratta di funerale o di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto o del concessionario della tomba;

- l) eseguire lavori sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari o dei parenti dei defunti;
 - m) commerciare oggetti ornamentali o di decorazione delle tombe;
 - n) disturbare in qualsiasi forma l'attività del personale comunale e il libero svolgimento dei cortei e dei riti funebri.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. I contravventori saranno diffidati ad uscire o ad allontanarsi immediatamente dal Cimitero e, se del caso, consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'affidatario del servizio di gestione dei cimiteri provvede a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 44 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

CAPO VII - CONCESSIONI

Art. 45 - Concessioni cimiteriali

1. La concessione cimiteriale costituisce in capo al concessionario il diritto d'uso della o del manufatto del cimitero pubblico, da utilizzarsi per il seppellimento.
2. Tale diritto d'uso della sepoltura non è commerciabile né trasferibile per atto tra vivi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. In caso di morte del concessionario, il diritto si trasferisce in capo agli eredi, ferma restando la scadenza prevista nell'atto di concessione.
4. L'atto di concessione deve contenere:
 - il nominativo del concessionario;
 - la decorrenza, che coincide con la data di presentazione della domanda, e la durata della concessione;
 - il nominativo della salma destinata ad esservi accolta;
 - la prova dell'avvenuto versamento del canone;
 - gli obblighi e gli oneri a carico del concessionario.
5. Il concessionario può esercitare il proprio diritto d'uso nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento. Egli non può vantare alcuna pretesa a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblico interesse di tutela del cimitero.
6. I canoni relativi alle concessioni sono fissati mediante deliberazione della Giunta comunale.

Art. 46 - Durata della concessione

1. Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. numero 285 del 10.09.1990. La durata è fissata:
 - a) in anni 30 per quanto attiene all'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi);
 - b) in anni 60 per quanto attiene all'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività, costruite dal comune;
 - c) in anni 30 per quanto attiene all'uso nell'uso temporaneo di cellette-ossario per la raccolta dei resti mortali o ceneri provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - d) nell'uso temporaneo di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività, qualora disponibili, per la durata di 60 anni dalla data di concessione.

Art. 47 - Rilascio delle concessioni cimiteriali

1. La concessione può essere rilasciata esclusivamente:
 - a) a persone fisiche e per la tumulazione di salme di persone che rientrano nei casi previsti dall'art. 15 del presente regolamento;
 - b) a collettività, ad enti o ad istituzioni, purché abbiano sede nel territorio comunale ovvero vi svolgano la loro opera.
2. Le concessioni di loculi vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento della tumulazione della salma a cui sono destinate.
3. Le concessioni di cellette ossario vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento della tumulazione dei resti mortali o delle ceneri del defunto.
4. Le nuove concessioni per loculi sono rilasciate seguendo l'ordine numerico progressivo fila per fila, alternati dal più basso al più alto e dal più alto al più basso.
5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo a favore di quel richiedente, di età superiore ai 80 anni; in tali casi la decorrenza della concessione coincide con la data di presentazione della domanda.

Art. 48 - Concessioni di manufatti per famiglie o collettività

1. Le concessioni disciplinate dal presente articolo si riferiscono alle "tombe di famiglia" e sono rilasciate su domanda dell'interessato.
2. La concessione ha durata pari a 99 anni ed è soggetta al pagamento anticipato ed in unica soluzione di un corrispettivo. Alla scadenza della concessione è possibile chiederne il rinnovo per un periodo di 50 (cinquanta) anni, per il quale dovrà essere versato un nuovo corrispettivo, nel nuovo ammontare che sarà previsto in quel momento.
3. La concessione può essere rilasciata ad una o più persone appartenenti alla stessa famiglia o a non più di due famiglie nella misura del 50% dei posti disponibili per ciascun manufatto.
4. Il diritto all'uso della sepoltura per le persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, agli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, ai fratelli e alle sorelle, al coniuge, all'unito/a civilmente, ai generi, le nuore, i conviventi del concessionario o dei suoi eredi.
5. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la solidale responsabilità di tutti i titolari. Fintantoché non si provveda a tale adempimento, non saranno consentite nuove tumulazioni.
6. Potranno essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, ovvero persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario (ad esempio l'erede), previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi.
7. Le sepolture private possono essere concesse a confessioni religiose legalmente riconosciute dallo Stato per la sepoltura di persone operanti all'interno delle gerarchie ecclesiastiche e che abbiano un particolare legame con il territorio per aver operato nel territorio o comunque per aver contribuito in vita al sostegno ed alla valorizzazione della comunità longaronese. Il corrispettivo dovuto al Comune in questi casi sarà stabilito con deliberazione della Giunta comunale, debitamente motivata.

Art. 49 - Sepolture private pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 50 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per un uguale periodo, a condizione che il loculo risulti alla stessa data occupato da una salma e che nel cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi destinati a concessione trentennale.
2. La richiesta di rinnovo è finalizzata al proseguimento dell'occupazione da parte della salma per la quale la concessione originaria fu rilasciata e può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro la scadenza.
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone di concessione alla tariffa in vigore in quel momento.

Art. 51 - Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

1. I concessionari delle sepolture o i loro eredi e i familiari dei defunti sepolti in campo per fosse ad inumazione devono curare che le tombe, i loculi e i monumenti eventualmente eretti sulla fossa di inumazione siano sempre in decoroso stato di manutenzione.

Art. 52 - Estinzione delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento nazionale, le concessioni si estinguono per:
 - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) estinzione della famiglia, limitatamente alle sepolture collettive e a quelle concesse in perpetuo;
 - c) rinuncia;
 - d) revoca;
 - e) dichiarazione di decadenza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo, in caso di estinzione del rapporto concessorio, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario o altri, possano vantare pretese per rimborsi o restituzioni di canoni concessori, diritto, indennizzi, etc..., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali si applica il principio dell'accessione previsto dall'articolo 934 del codice civile.
3. In caso di estinzione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 53 - Rinuncia a concessione di sepoltura privata o collettiva

1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di sepoltura privata o collettiva, a condizione che siano libere da salma.
2. Nel caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata o la salma sia trasferita in altra sede, al concessionario o agli eredi spetta un rimborso pari ad $\frac{1}{4}$ del prezzo versato, limitatamente al primo ventennio della concessione.
3. La rinuncia può essere accettata solo a condizione che non sia in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 54 - Revoca della concessione

1. Le concessioni cimiteriali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 98 del regolamento nazionale, possono essere revocate quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Il concessionario o i suoi eredi hanno diritto alla restituzione dell'intero canone di concessione, ridotto in proporzione al numero di anni che mancano alla scadenza della stessa.
3. Del provvedimento di revoca l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni.

Art. 55 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per la

quale era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione;

- b) quando risulti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione del diritto d'uso della sepoltura individuale;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. L'avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza è notificato al concessionario o agli aventi titolo con l'indicazione precisa dei motivi e con invito a presentare controdeduzioni entro congruo termine dalla notifica.
 3. Se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posto un avviso; inoltre, contemporaneamente, all'albo pretorio online ed alla bacheca posta all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
 4. Il provvedimento che pronuncia la decadenza, di competenza del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, è affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di 60 giorni.
 5. In conseguenza della dichiarazione di decadenza, il Responsabile dei Servizi Demografici dispone la traslazione delle salme, dei resti, delle ossa o delle ceneri rispettivamente in terreno (se la mineralizzazione non risulta completa), ossario o cinerario comune, fatta salva l'eventuale richiesta di una loro diversa destinazione da parte dei familiari, previo versamento della tariffa prevista, in ogni caso con spese a carico del concessionario o degli altri aventi titolo.
 6. Il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere od esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.

CAPO VIII - LAVORI PRIVATI

Art. 56 – Esecuzione di lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri e manutenzioni straordinarie, i concessionari dovranno munirsi di idonei titoli edilizi abilitativi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia. In particolare è previsto l'obbligo di recinzione degli spazi assegnati, il divieto di occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione, l'obbligo di trasportare alla pubblica discarica il materiale di scavo e di demolizione al termine della giornata lavorativa.
2. Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni cagionati al Comune o a terzi.
3. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 57 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I titoli edilizi abilitativi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. L'ammontare del suddetto deposito viene stabilito nella misura del 10% dell'importo dei lavori da realizzare.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc, necessari per l'esecuzione delle opere stesse. Lo svincolo dei depositi viene effettuato a collaudo delle opere, oppure all'emissione dei documenti attestanti la regolare esecuzione, fatta salva l'eventuale decurtazione dell'importo corrispondente ad eventuali danni.

Art. 58 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione o manutenzione di sepolture private, l'impresa deve recingere, a regola

d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, esterni al cimitero senza l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 59 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dai competenti uffici. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli (sabbia, terra, calce, ecc.).

Art. 60 – Orario di lavoro

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi o di pubbliche onoranze, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 61 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. I lavori dovranno essere sospesi nel periodo in cui ricorre la Commemorazione dei Defunti ed il cantiere dovrà essere sistemato in modo da assicurare il decoro delle sepolture e dell'ambiente circostante.

Art. 62 – Obblighi e divieti per il personale che lavora nei cimiteri

1. Il personale che lavora nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Altresì il personale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) Al personale suddetto è vietato:
 - e) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - f) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - g) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - h) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - i) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO IX — ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 63 – Imprese funebri

3. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale numero 18/2010.

Art. 64 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione,
4. E fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 – Sanzioni e vigilanza

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, numero 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, numero 689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all'articolo 53 della legge regionale numero 18/2010.
2. Il soggetto affidatario dei servizi cimiteriali, di cui al precedente art. 5, comma 3, è tenuto al costante monitoraggio ed alla segnalazione di eventuali comportamenti o atti non conformi all'ufficio di Polizia Locale, competente per la contestazione delle violazioni e la gestione dei procedimenti conseguenti.

Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente regolamento.
3. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti nel tempo in materia di polizia mortuaria.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 67 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, ecc. ...) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie, escluse quelle disposte per ordine dell'Autorità giudiziaria, traslazione e cremazione deve essere acquisito l'assenso secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1), della Legge n. 130/2001.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.